



COMUNE DI
SAN COLOMBANO AL LAMBRO
"BORGO INSIGNE" (Titolo Araldico)
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORDINANZA n. 95/2017

San Colombano al Lambro, 18.09.2017

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 volta a contrastare il degrado urbano nonché a tutelare la sicurezza urbana, la pubblica incolumità e il riposo dei residenti in San Colombano al Lambro nel perimetro compreso tra: Via Steffenini, Viale Trieste Via Valsasino, Via Gallotta, Via Belgioioso, Via Riccardi, Via Corridoni, Via della Capra, Viale Milano, Via Steffenini, nel Parco del Castello Belgioioso e nel raggio complessivo di 200 metri nelle vie adiacenti e confluenti alle strade suddette, in occasione della "60[^] Edizione della Sagra Provinciale dell'Uva" prevista per domenica 24 settembre p.v.

IL SINDACO

Premesso che:

- il giorno domenica 24 settembre 2017 si svolgerà nelle vie in oggetto la manifestazione "60[^] Sagra Provinciale dell'Uva", organizzata dalla Pro Loco di San Colombano al Lambro col patrocinio dell'Amministrazione Comunale;
- l'Amministrazione Comunale, con tale iniziativa, intende promuovere momenti di socializzazione e di aggregazione collettiva rivolti anche ai turisti, allo scopo di rafforzare l'immagine della città;
- in occasione della "Sagra dell'Uva" si registra tradizionalmente una forte affluenza di persone e turisti;

Rilevato che:

- l'affluenza di un gran numero di persone comporta l'insorgere di problematiche di sicurezza meritevoli della massima attenzione sotto il profilo dell'incolumità pubblica;
- al fine di garantire il corretto svolgimento dell'evento e consentire la piena fruizione degli spazi e del territorio, si rende necessario contenere i fenomeni negativi legati all'incremento di presenze di persone sul territorio;
- il deposito incontrollato al suolo di bottiglie, e in genere di contenitori di vetro, costituisce pericolo per l'incolumità pubblica, specie quelli frantumati che possono causare gravi lesioni personali, oltre a costituire oggettivo e grave elemento di degrado dei siti interessati dall'evento;
- l'abuso di sostanze alcoliche crea pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti;

Considerato che:

nel rispetto del principio di proporzionalità, al fine di garantire il normale svolgimento della manifestazione e di tutelare l'incolumità pubblica, è necessario porre in essere tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per le persone e danneggiamenti di monumenti e beni pubblici, derivanti dall'uso di petardi e simili artifici esplosivi, nonché dall'uso improprio di contenitori in vetro, lattine di qualsiasi tipologia.

Considerato, altresì, che:

- ricorre la necessità, in occasione dell'evento in oggetto, di adottare delle contromisure allo scopo di tutelare la incolumità pubblica da possibili attacchi con l'utilizzo di bottiglie in vetro, lattine, fuochi d'artificio e artifici pirotecnici che, se utilizzati in presenza di un gran numero di persone, possono determinare un panico generalizzato e non controllabile, come recentemente accaduto;
- i sopra descritti comportamenti costituiscono, peraltro, violazione di diverse norme del Regolamento Comunale per la gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati e di altri servizi di igiene ambientale;

Attesa la necessità di garantire che la manifestazione programmata si svolga nelle condizioni più idonee per la sicurezza generale;

Vista la necessità di provvedere alla salvaguardia dei luoghi e al contenimento degli inconvenienti e degli abusi sopra descritti, non solo con interventi di polizia con la comminazione delle previste sanzioni, ma anche con opportune e specifiche misure preventive, finalizzate a limitare la distribuzione e la presenza di bottiglie di vetro e contenitori in latta;

Ritenuto di intervenire, in riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche;

Ritenuto, quindi, di adottare, a partire dalle ore 13,00 del giorno domenica 24 settembre 2017 fino al termine della durata della manifestazione in oggetto, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso dei visitatori, nel perimetro compreso tra:

Via Steffenini, Viale Trieste Via Valsasino, Via Gallotta, Via Belgioioso, Via Riccardi, Via Corridoni, Via della Capra, Viale Milano, Via Steffenini, nel Parco del Castello Belgioioso e nel raggio complessivo di 200 metri nelle vie adiacenti e confluenti alle strade suddette

Visti:

- l'art. 50, comma 5, l'art. 54, commi 4 e 4-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regionale 2 febbraio 2010 n. 6 e la D.G.R. n. VIII/6495/2008;
- la Legge Regionale 30 aprile 2009 n. 8;

Comunicato preventivamente il presente provvedimento al Prefetto di Milano ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

**dalle ore 13.00 di domenica 24 settembre 2017
alle ore 6.00 di lunedì 25 settembre 2017**

in San Colombano al Lambro, nel perimetro compreso tra:

Via Steffenini, Viale Trieste Via Valsasino, Via Gallotta, Via Belgioioso, Via Riccardi, Via Corridoni, Via della Capra, Viale Milano, Via Steffenini, nel Parco del Castello Belgioioso e nel raggio complessivo di 200 metri nelle vie adiacenti e confluenti alle strade suddette

1. **Il divieto di introdurre, depositare al suolo, detenere, trasportare, cedere o ricevere a qualsiasi titolo contenitori di vetro e lattine di qualsivoglia tipologia;**
2. **Il divieto di detenere, cedere o ricevere a qualsiasi titolo, introdurre e usare fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti, eccetto l'uso dei fuochi artificiali negli spettacoli pirotecnici autorizzati dal Comune;**
3. **Il divieto di vendere e/o distribuire gratuitamente bevande in qualsiasi contenitore (bottiglie, bicchieri ecc.) di vetro e contenitori di latta rivolto a tutti gli esercizi di vendita, di somministrazione alimenti e bevande, artigianali e stand dei produttori agricoli per la degustazione.
E' consentito, nel periodo e nell'arco orario considerato, agli esercizi di vendita, artigianali e agli operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, la vendita delle bevande previa spillatura (alla spina) o mescita in bicchieri di carta o di plastica e tale modalità di vendita, eccezionalmente, non sarà considerata attività di somministrazione;**
4. **Il divieto per gli stand delle aziende vitivinicole di proporre assaggi / degustazioni in contenitori di vetro. Tutti gli stand dovranno proporre i propri assaggi / degustazioni in bicchieri di carta o di plastica;**
5. **Il divieto di consumo di bevande superalcoliche all'esterno dei pubblici esercizi, fermo restando il divieto di asportazione di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e contenitori di latta.**
6. **Il divieto a chiunque, nel Parco Superiore del Castello Belgioioso, di vendere e somministrare vini ed alcolici in genere oltre le ore 19.00;**
7. **A partire dalle ore 19,00 fino alle ore 23,00 il consumo delle bevande alcoliche è consentito, previa spillatura o mescita, solo mediante somministrazione da parte dei pubblici esercizi in sede fissa o mediante vendita in bicchieri di carta o plastica da parte delle attività artigianali. In questa fascia oraria è vietata qualsiasi altra attività di vendita o somministrazione di bevande alcoliche effettuata da esercizi di vendita, operatori autorizzati a esercitare il commercio su aree pubbliche, stand aziende vitivinicole;**
8. **Dalle ore 23,00 del giorno 24 settembre 2017 alle ore 06,00 del giorno 25 settembre 2017 è vietata la vendita effettuata in qualsiasi forma e modalità nonché la somministrazione di bevande alcoliche di qualunque gradazione;**
9. **Di vietare il commercio su aree pubbliche in forma itinerante.**

ORDINA ALTRESI'

ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza.

Salvo che il fatto non costituisca reato:

- l'inosservanza di quanto previsto al punto 1 della presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- l'inosservanza degli altri obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 ad Euro 500,00, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981 n. 689;
- ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad Euro 50,00 in caso di inosservanza a quanto previsto dal suddetto punto 1 ovvero il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad Euro 166,66 in caso di inosservanza degli altri obblighi e divieti di cui alla presente ordinanza.

Il presente provvedimento è preventivamente comunicato al Prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione.

La presente ordinanza ha efficacia dalle ore dalle ore 13.00 di domenica 24 settembre 2017 alle ore 2.00 di lunedì 25 settembre 2017 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di San Colombano al Lambro www.comune.sancolombanoallambro.mi.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia entro il termine previsto dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso al Prefetto di Milano entro 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

IL SINDACO
Pasquale Luigi Belloni